



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 44/12

di iniziativa del Consigliere L. DE FRANCESCO recante:

"Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologiche affette da alopecia"

relatore: M. COMITO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	3/3/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/3/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	8/3/2022
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 44/XII pag. 4  
*"Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologiche affette da alopecia"*

### Normativa nazionale

D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (artt. 17, 18 ,19 e all. 12) pag. 10  
*"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502."*

### Normativa comparata

Legge regionale 5 giugno 2020, n.6 - Molise pag. 16  
*"Contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"*

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 (art. 9) - Veneto pag. 17  
*"Collegato alla legge di stabilità regionale 2021."*

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (art. 7, commi 77 - 81) - Lazio pag. 20  
*"Legge di stabilità regionale 2020"*

Legge regionale 2 maggio 2017, n. 8 - Puglia pag. 21  
*"Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"*

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (art. 10) - Umbria pag. 24  
*"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)."*

Legge regionale 14 maggio 2013, n. 15 - Liguria pag. 25  
*"Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia."*

### Documentazione citata

Agenzia delle entrate pag. 26  
*"RISOLUZIONE N. 9/E del 16 febbraio 2010"*

### Documentazione correlata

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 1713 dell' 11 febbraio 2020 pag. 30  
*"Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oncologiche che necessitano di una parrucca"*

Deliberazione Giunta regionale n. 493 del 28/07/2020 - Lazio pag. 34  
*"Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca. Istituzione della Banca della parrucca. Attuazione dell'art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019 "Legge di stabilità regionale 2020". Finalizzazione delle risorse per l'importo di euro 300.000,00 sul capitolo H41984 - Esercizio finanziario 2020."*

Deliberazione della Giunta regionale n. 1341 del 05 ottobre 2021 - Veneto pag. 44

*"Definizione di requisiti, modalità di accesso e di erogazione del contributo a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca: L.R. 39/2020, art 9."*

Deliberazione della Giunta regionale n. XI/3989 del 14.12. 2020 - Lombardia pag. 48

*"Rifinanziamento della misura "Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica" di cui alla D.G.R. n. 1829/2019 per gli anni 2020/2021"*

Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 04/02/2019 - Umbria pag. 53

*"Legge regionale 27 dicembre 2018 n.12 , art. 12 - Prestazioni livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA. Determinazioni"*

**Al Settore segreteria Assemblea  
e Affari Generali  
Sede**

**PROPOSTA DI LEGGE**

**di iniziativa del consigliere regionale Luciana De Francesco, recante:**

**“Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologiche affette da alopecia”**

**Il Consigliere regionale**

**Luciana De Francesco**



## Relazione illustrativa

Il numero dei malati oncologici in Calabria cresce costantemente, e non c'è una famiglia che non conti o che non abbia contato almeno un caso a sé vicino.

Una delle dinamiche più frequenti in seguito ai trattamenti terapeutici indicati nei casi di patologie oncologiche è la perdita della maggior parte o di tutti i capelli da parte del soggetto che si sottopone alle cure, e il fenomeno è di particolare impatto sulle donne, essendo i capelli l'espressione tipica della femminilità per eccellenza.

La Regione Calabria intende, attraverso questa proposta di legge, promuovere una misura che potrebbe migliorare la qualità della vita delle pazienti oncologiche, di concerto con le agenzie del terzo settore che si occupano di questo ambito e accreditate nel settore stesso, fornendo un piccolo aiuto alle persone (in questo caso specifico alle donne) che sono affette da questa problematica.

In particolare, la Regione intende dare un sussidio economico alle pazienti oncologiche che volessero acquistare una protesi tricologica (o, più comunemente, una parrucca) al fine di sopperire a questa conseguenza, dovuta appunto ai trattamenti terapeutici indicati in questi casi specifici.

Un sistema sanitario pubblico capace di rispondere alle esigenze dei cittadini è fatto certamente di cure e servizi all'avanguardia, ma anche di misure come questa. Bisogna comprendere quanto sia delicata, dal punto di vista fisico e psicologico, la fase della vita che le pazienti oncologiche devono affrontare nel sottoporsi alle cure, ed è fondamentale sostenere anche l'aspetto morale di chi affronta una prova di vita di così importante: la lotta al cancro.

La presente legge si propone, inoltre, l'obiettivo di promuovere la creazione di una "*Banca dei capelli regionale*", un organo al quale ciascun cittadino calabrese, in maniera del tutto volontaria, potrà donare periodicamente i propri capelli, che saranno destinati alla realizzazione di protesi tricologiche; un piccolo gesto di solidarietà, valore al quale i calabresi sono dediti, che può essere fondamentale per donare una grande speranza.

## Relazione finanziaria

**Titolo: Legge regionale “Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologiche affette da alopecia”.**

### Oneri finanziari

La proposta di legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che possono essere quantificati in euro 200.000,00. Per la quantificazione della spesa si sono prese in considerazione stime parametriche da altre Regioni che hanno stanziato fondi a parziale o totale copertura del costo di acquisto della parrucca.

Il contributo previsto, in aggiunta alla detrazione fiscale del 19% riconosciuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, consente di abbattere integralmente i costi nel caso di acquisto di parrucche con capelli sintetici e fino al 50% nel caso di acquisto di parrucche con capelli veri. Infatti, la spesa per l'acquisto della parrucca può essere detratta fiscalmente allegando idonea documentazione. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 ha chiarito che la parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili (detrazione Irpef del 19 per cento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR) se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno titolo come un qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per attenuare malattie o lesioni e messo in commercio con queste finalità. In particolare, la parrucca è inclusa tra gli oneri sanitari detraibili nei casi in cui venga utilizzata da pazienti oncologici per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli causata dai trattamenti chemioterapici.

Alla copertura della spesa si provvede per gli anni 2021-2023 con i fondi presenti all'interno del programma U.20.03 “Fondo speciale di parte corrente” per euro 100.000,00 e con la riduzione delle seguenti spese di cui alla tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 34 (Legge di stabilità regionale 2021):

- U.14.04 Capitolo U06129101: - 50.000,00 euro (L.r. 13/1979 - Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione);
- U.01.02 Capitolo U01002108: - 50.000,00 (L.r. 13/1996 - Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica);

**Copertura finanziaria:**

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Totale 2021/2023</b>
Programma U.20.03 Fondo speciale di parte corrente	- 100.000,00	- 100.000,00	-100.000,00	
U.14.04 Capitolo U06129101	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	
U.01.02 Capitolo U01002108	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	
<b>Totale</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

**Art.1****(Definizione)**

1. La Regione Calabria promuove interventi finalizzati a garantire un sussidio alle donne affette da patologie oncologiche che, a causa dei trattamenti terapeutici, sono affette da alopecia, necessitando dunque di una protesi tricologica.

**Art. 2****(Destinatari)**

1. Destinatari dei provvedimenti previsti dalla seguente legge sono le donne affette da patologia oncologica residenti nel territorio calabrese che, in seguito alle cure necessarie al trattamento della propria patologia, perdono, in tutto o in parte, i capelli.
2. Le beneficiarie dei provvedimenti che discenderanno dalla seguente legge sono individuate secondo criteri specifici definiti dalla Giunta regionale con proprio regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art.3****(Intervento specifico)**

1. Le pazienti oncologiche calabresi, che per effetto delle cure necessarie al trattamento della propria patologia perdono i capelli, hanno diritto ad un contributo fino ad un massimo di euro 300, e non superiore alla spesa effettivamente sostenuta, per l'acquisto di protesi tricologiche.

**Art. 4****(Creazione Banca dei capelli regionale)**

1. Di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative nel settore sul territorio calabrese, e con le agenzie del terzo settore accreditate in ambito nazionale, la Regione Calabria promuove la nascita di una "*Banca dei capelli regionale*", un organo al quale, in maniera volontaria, ciascun cittadino calabrese potrà donare periodicamente i propri capelli al fine di permettere la realizzazione di protesi tricologiche destinate ai malati oncologici affetti da alopecia, la cui creazione consentirà, negli anni, di soddisfare un numero sempre maggiore di beneficiarie.

2. La creazione della “Banca dei capelli regionale” avverrà secondo i criteri indicati dalla Giunta Regionale con proprio regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 5**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'approvazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2021/2023, si provvede con le seguenti risorse allocate nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, che presentano la necessaria disponibilità e che vengono ridotte dei medesimi importi:
  - a) Programma U.20.03 - capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente", per euro 100.000,00 per gli esercizi 2021-2023;
  - b) Programma U.14.04 - capitolo U06129101 per euro 50.000,00 per gli esercizi 2021-2023;
  - c) Programma U.01.02 - capitolo U01002108 per euro 50.000,00 per gli esercizi 2021-2023;
2. Per gli esercizi successivi all'anno 2023, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2021-2023 del bilancio medesimo.


#### **Art. 6**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

**Il Consigliere regionale**

**Luciana De Francesco**



**D.P.C.M. 12/01/2017****Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.****Art. 17. Assistenza protesica**

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.

2. Il nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3, erogabili dal Servizio sanitario nazionale. Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione o tipologia di dispositivo, il codice identificativo, la definizione, la descrizione delle caratteristiche principali, eventuali condizioni o limiti di erogabilità, eventuali indicazioni cliniche prioritarie volte a migliorare l'appropriatezza della prescrizione. Le prestazioni e i dispositivi sono erogabili nei limiti e secondo le indicazioni cliniche e d'uso riportate nel nomenclatore.

3. Il nomenclatore contiene:

a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell'elenco 1;

b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell'elenco 2A, che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;

c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B.

4. Nel caso in cui risulti necessario l'adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista ed eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto degli ausili, da professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali.

5. Qualora l'assistito, al fine di soddisfare specifiche, apprezzabili, necessità derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale richieda, in accordo con il medico, un dispositivo appartenente a una delle tipologie descritte negli elenchi allegati, con caratteristiche strutturali o funzionali o estetiche non indicate nella descrizione, il medico effettua la prescrizione riportando le motivazioni della richiesta, indicando il codice della tipologia cui il dispositivo appartiene e informando l'assistito sulle sue caratteristiche e funzionalità riabilitative-assistenziali. L'azienda sanitaria locale di competenza autorizza la fornitura. L'eventuale differenza tra la tariffa o il prezzo assunto a carico dall'azienda sanitaria locale per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito rimane a carico dell'assistito; parimenti, rimane a carico dell'assistito l'onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste o alle caratteristiche peculiari del dispositivo fornito.

**Art. 18. Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica**

1. Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5 al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità specificate:

a) le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della *legge 3 aprile 2001, n. 138* e le persone sorde di cui all'art. 1, comma 2, della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;

b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente;

c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;

d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della *legge 15 ottobre 1990, n. 295*;

e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidità per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo-assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidità;

f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo-assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità;

g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni;

h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.

2. Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.

3. Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie locali possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B dell'allegato 5 alle persone con grave disabilità transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende sanitarie locali abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti dispositivi.

4. Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero all'azienda sanitaria locale di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in caso di silenzio dell'azienda sanitaria locale, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza dell'assistito.

5. L'azienda sanitaria locale può autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, l'azienda sanitaria locale è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.

6. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'Istituto stesso.

7. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate.

8. In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le aziende sanitarie locali possono garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.

9. I dispositivi inclusi nell'allegato 5 sono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 per i quali le regioni, le province autonome o le aziende abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito è responsabile della custodia e della buona tenuta della protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.

10. L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate. Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo-assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi può essere autorizzata nei casi di:

a) particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;

b) rottura accidentale o usura, non attribuibile all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.

---

### **Art. 19. Modalità di erogazione dell'assistenza protesica**

1. Le modalità di erogazione dell'assistenza protesica e di individuazione degli erogatori sono definiti dall'allegato 12.

---

## Allegato 12

## Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica

**Allegato 12 - Art. 1 Procedura di erogazione**

1. La procedura di erogazione dell'assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi: formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, prescrizione, autorizzazione, erogazione, collaudo, follow up. Le regioni adottano misure idonee per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti non strettamente necessari.

2. Il piano riabilitativo-assistenziale individuale è formulato dal medico specialista in collaborazione con l'equipe multidisciplinare sulla base delle esigenze espresse dall'assistito. Il medico specialista deve essere in possesso di specifiche competenze per la prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici. Le regioni possono prevedere l'istituzione di elenchi regionali o aziendali dei medici prescrittori.

3. Il piano riabilitativo-assistenziale individuale deve riportare:

- a) l'indicazione della patologia o della lesione che ha determinato la menomazione o la disabilità;
- b) una diagnosi funzionale che riporti le specifiche menomazioni o disabilità;
- c) la descrizione del programma di trattamento con l'indicazione degli esiti attesi dall'equipe e dall'assistito in relazione all'utilizzo della protesi, ortesi o ausilio a medio e a lungo termine;
- d) la tipologia di dispositivo e gli adattamenti o le personalizzazioni eventualmente necessari;
- e) i modi e i tempi d'uso del dispositivo, l'eventuale necessità di aiuto o supervisione nell'impiego, le possibili controindicazioni ed i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale;
- f) l'indicazione delle modalità di follow-up del programma e di verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi dall'equipe e dall'assistito.

4. Il medico e l'equipe sono responsabili della conduzione del piano e della verifica periodica dei risultati attesi, a medio e lungo termine, indicati dal piano stesso.

5. Le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore, allegato 5 al presente decreto, sono erogate su prescrizione del medico specialista di cui al comma 2, effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono individuare le modalità con le quali è consentita ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta o ai medici dei servizi territoriali la prescrizione di alcuni ausili di serie inclusi nell'elenco 2B di cui al citato nomenclatore.

6. Nel caso in cui risulti necessario l'allestimento, l'adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista ed eseguita dalle figure professionali di cui al comma 4 dell'articolo 17 del presente decreto, nell'ambito del contratto di fornitura di cui all'articolo 3.

7. Sono parimenti erogate su prescrizione dello specialista le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti delle protesi e ortesi su misura, indicate nell'elenco 1 del nomenclatore, allegato 5 al presente decreto, fatti salvi i casi, individuati dalle regioni, in cui la prescrizione può essere effettuata dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o dal medico del servizio territoriale.

8. La prescrizione deve essere coerente con il piano riabilitativo-assistenziale individuale e deve riportare la specifica menomazione o disabilità, le definizioni e i codici identificativi delle tipologie di dispositivi.

9. La prestazione deve essere appropriata rispetto al bisogno dell'utente e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento. Le regioni promuovono l'ulteriore sviluppo dell'appropriatezza della prescrizione e del corretto svolgimento del piano riabilitativo-assistenziale individuale, anche avvalendosi delle informazioni rilevate nell'ambito del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria di cui all'articolo 50 del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni.

10. L'erogazione della prestazione è autorizzata dall'azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell'assistito, della presenza del piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza della prescrizione. Le regioni disciplinano le modalità di rilascio dell'autorizzazione, anche in forma semplificata, prevedendo il tempo massimo per la conclusione della procedura da parte dell'azienda sanitaria locale.

11. La prestazione di assistenza protesica è erogata dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 entro il tempo massimo fissato dalla regione.

12. All'atto dell'erogazione di un dispositivo su misura, l'erogatore rilascia una certificazione di congruità attestante la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica autorizzata, il suo perfetto funzionamento e il rispetto delle normative in materia. La certificazione è allegata alla fattura ai fini della corresponsione della tariffa da parte dell'azienda sanitaria locale.

13. Salvo casi particolari disciplinati dalla Regione, lo specialista prescrittore, responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, unitamente all'equipe multidisciplinare, esegue il collaudo dei dispositivi su misura inclusi nell'elenco 1 di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, degli ausili di serie di cui all'elenco 2A, nonché degli ausili di serie di cui all'elenco 2B qualora sia stata richiesta una prestazione del professionista sanitario abilitato all'esercizio della professione o arte sanitaria ausiliaria o di altri tecnici con specifiche competenze professionali nell'ambito degli ausili per comunicazione e informazione (ICT). Il collaudo consiste in una valutazione clinico-funzionale volta ad accertare la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano. Qualora il collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o l'inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l'erogatore o il fornitore è tenuto ad apportare le necessarie modifiche o sostituzioni. Le regioni definiscono il tempo massimo per l'esecuzione del collaudo e regolamentano i casi in cui lo stesso non venga effettuato nei tempi previsti.

14. Per le tipologie di dispositivi di serie inclusi nell'elenco 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, prescritti in assenza di una prestazione di adattamento o di personalizzazione da parte del professionista sanitario o di altri tecnici competenti nell'ambito degli ausili ICT, l'avvenuta consegna del dispositivo prescritto è attestata dall'assistito. In caso di mancata corrispondenza alla prescrizione, di malfunzionamento o di inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l'assistito richiede il collaudo al medico prescrittore e si applicano le disposizioni di cui al comma 13.

---

## **Allegato 12 - Art. 2 Individuazione degli erogatori di protesi e ortesi su misura**

1. Ai sensi dell'articolo 8-bis del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni e integrazioni, le regioni e le aziende sanitarie locali assicurano le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi su misura inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore allegato 5 al presente decreto, avvalendosi di soggetti iscritti al registro istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del *decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46*, e accreditati dalle regioni ai sensi della normativa vigente, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite linee di indirizzo per la fissazione dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti di cui al comma 1, tali da garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate e il rispetto delle esigenze dell'assistito in termini di accessibilità, riservatezza e comfort ambientale.

3. Le regioni e le aziende sanitarie locali definiscono gli accordi e stipulano i contratti previsti dalla normativa vigente, con gli erogatori di protesi e ortesi su misura accreditati ai sensi del comma 1. Ferme restando le tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica fissate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8-sexies, comma 7, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* e successive modificazioni, le regioni adottano il proprio sistema tariffario.

4. E' garantita la libertà dell'assistito di scegliere l'erogatore delle prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi su misura tra i soggetti accreditati titolari degli accordi o dei contratti di cui al comma 3.

---

#### **Allegato 12 - Art. 3 Fornitura dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B**

1. Nella prescrizione di dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, il medico riporta la definizione e il codice corrispondente alla tipologia del dispositivo.

2. Nelle more dell'istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie di cui all'*articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, per l'erogazione dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, e per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto le regioni e le aziende sanitarie locali stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. I capitolati di gara prevedono che i soggetti aggiudicatari assicurino, quando prescritto dal medico e in ogni caso per la fornitura di apparecchi acustici, l'adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte di professionisti sanitari abilitati all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, nonché la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di componenti dei dispositivi stessi. Nella valutazione delle offerte le regioni e le aziende sanitarie locali adottano criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la durata del periodo di garanzia oltre quello fissato dalla normativa di settore, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti.

3. Le aziende sanitarie locali assicurano che i dispositivi di serie inclusi nell'elenco 2A, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, siano applicati o messi in uso da un professionista sanitario abilitato all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria. A questo fine le aziende sanitarie locali possono avvalersi di professionisti sanitari operanti presso le stesse, presso soggetti privati convenzionati con l'azienda sanitaria locale (Centri Ausili), presso i soggetti accreditati e contrattualizzati per la erogazione dei dispositivi su misura di cui all'articolo 2 della presente Intesa ovvero di professionisti sanitari messi a disposizione dalle aziende aggiudicatrici delle procedure pubbliche di acquisto. La remunerazione del servizio di messa in uso è fissata nell'ambito delle convenzioni, dei contratti o dei capitolati di gara. Per i dispositivi di cui all'elenco 2B, il soggetto fornitore assicura in ogni caso all'assistito le istruzioni necessarie per il corretto utilizzo del dispositivo.

4. Il Ministero della salute adotta le misure necessarie per monitorare il percorso degli ausili di serie, dalla produzione alla consegna all'assistito, a garanzia della qualità della fornitura.

---

#### **Allegato 12 - Art. 4 Norme transitorie**

1. Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento degli erogatori delle protesi ed ausili su misura di cui all'elenco 1, per l'erogazione dei dispositivi e delle prestazioni di cui al citato elenco, l'assistito esercita la libera scelta tra i soggetti già autorizzati per l'erogazione dei dispositivi su misura e iscritti al registro istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'*articolo 11, comma 7, del decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46*, ovvero tra i soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano del professionista abilitato all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale.

---

**LEGGE REGIONALE 5 giugno 2020, n.6**

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

<b>Titolo</b>	Contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia
<b>Oggetto</b>	Interventi in favore dei pazienti oncologici - Contributi per l'acquisto di parrucca
<b>Bollettino</b>	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.54 del 10 giugno 2020 - Edizione straordinaria
<b>Catalogazione</b>	37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione

**Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione interviene a sostegno dei pazienti oncologici affetti da alopecia per evitarne la sofferenza psicologica, oltre a quella derivante dalla malattia e dalle cure che ne conseguono e, dunque, migliorarne la qualità di vita, il ritorno al lavoro e la socialità.

**Art.2**  
(Contributo economico)

1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui alla presente legge, la Regione concede un contributo stabilito nella misura massima di euro 250,00 una sola volta ogni due anni, per l'acquisto di una parrucca ad ogni paziente:

a) affetto da alopecia a seguito di trattamento antitumorale;

b) residente nella Regione Molise;

c) con nucleo familiare di appartenenza che abbia l'ultima dichiarazione ISEE pari o inferiore a euro 20.000,00.

2. I pazienti che presentino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare la propria richiesta di contributo alla Regione sulla base di idonea documentazione medica rilasciata nell'ambito degli interventi assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale.

**Art. 3**  
(Disposizioni attuative)

1. Con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di richiesta e di erogazione del contributo economico di cui all'articolo 2.

**Art.4**  
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi effettuati.

**Art. 5**  
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 35.000,00, per l'anno 2020, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella Missione 12 - Programma 7 - Titolo I - cap. 29801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Per gli anni successivi, si provvede mediante le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

**Art. 6**  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**Bur n. 204 del 29/12/2020**

(Codice interno: 437518)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 39  
**Collegato alla legge di stabilità regionale 2021.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete.**

1. La Regione del Veneto partecipa alle iniziative promosse da istituzioni nazionali ed europee per la copertura delle perdite derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari attivati, anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione medesima, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto".
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo per il pagamento degli oneri da corrispondere al soggetto garante in relazione all'ammontare delle risorse conferite a ciascuno strumento finanziario.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

**Art. 2****Interventi a supporto del sistema produttivo veneto.**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" e dall'articolo 24 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", le risorse vincolate di cui all'allegato 2 "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione" della legge regionale 24 luglio 2020, n. 30 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019" e le risorse vincolate accertate nell'esercizio 2020 rimaste inutilizzate a fine anno, rinvenienti da rientri di risorse da strumenti finanziari, disciplinati da leggi regionali, in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. e dalla chiusura delle attività connesse al Documento Unico di Programmazione per l'Obiettivo 2 (2000/2006), Misura 2.1 "Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese" e al POR FESR 2007-2013, Azioni 1.1.4 "Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa", 1.3.1 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile", 1.3.2 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili" e 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale", sono destinate ad interventi a supporto degli investimenti delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi con sede operativa in Veneto.
2. In ogni caso il 25 per cento delle somme è assegnato con priorità a operatori professionali dello spettacolo dal vivo che, alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano tra i destinatari di contributo da parte del fondo unico spettacolo di cui legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e non sono gestiti in forma partecipata pubblica.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde, stabilisce criteri e modalità ai fini dell'accesso ed erogazione degli interventi di cui al presente articolo.

**Art. 3****Azioni di supporto alla redazione del Piano di sviluppo strategico per l'istituzione della  
Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.**

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo economico, è autorizzata a erogare la somma di euro 100.000,00 alla Camera di Commercio Venezia Rovigo a titolo di concorso alla spesa per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

#### **Art. 4**

##### **Sostegno alla pianificazione forestale.**

1. Al fine di assicurare il necessario sostegno all'attuazione delle attività di pianificazione forestale di cui all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", è autorizzato il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rivenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal fondo di rotazione, istituito presso la "Veneto Sviluppo S.p.A.", di cui all'articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.

2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023. Le entrate derivanti sono introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al sostegno della pianificazione forestale e vengono allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

#### **Art. 5**

##### **Sostegno allo Sviluppo rurale 2014-2020 e ai Contratti di sviluppo.**

1. Al fine di assicurare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 e la valorizzazione dei Contratti di Sviluppo, i fondi integrativi trasferiti all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020" e non utilizzati, sono introitati al bilancio regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 11.000.0000,00 per l'anno 2021 e sono introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate per euro 7.000.000,00 al finanziamento della quota regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e allocate alla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, e per euro 4.000.000,00 al finanziamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione ai sensi dell'articolo 57 comma 3 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e allocate alla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

#### **Art. 6**

##### **Ulteriori disposizioni per il sostegno della ricerca e innovazione delle imprese colpite dall'epidemia da Covid-19 e abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".**

1. Al fine di sostenere il sistema produttivo veneto colpito dalla crisi correlata all'epidemia da Covid-19, la società Veneto Sviluppo S.p.A. prosegue l'erogazione di finanziamenti a favore di imprese, anche di grandi dimensioni, e di liberi professionisti senza ulteriori oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e innovazione, anche in cofinanziamento di misure attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate risorse per euro 10.000.000,00, disponibili, alla data del 23 febbraio 2020, sul fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516 "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, attuato con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta i provvedimenti attuativi del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale.
5. L'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" è abrogato.

#### **Art. 7**

#### **Contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.**

1. Al fine di favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, la Regione concede un contributo ai Comuni per la redazione delle varianti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e Assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

#### **Art. 8**

#### **Contributi una tantum ai Comuni delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone, per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti dall'UNESCO.**

1. Al fine di favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai valori paesaggistici riconosciuti dall'UNESCO, la Regione del Veneto concede un contributo una tantum ai Comuni delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone per la redazione delle varianti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziativa a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziativa a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è rideterminato al 30 settembre 2021.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

#### **Art. 9**

#### **Intervento di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca.**

1. La Regione del Veneto riconosce alle pazienti affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale un contributo correlato all'acquisto di una parrucca.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

#### **Art. 10**

#### **Partecipazione all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..**

# Regione Lazio

Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28

Legge di stabilità regionale 2020

## Art. 7

### (Disposizioni varie)

.....

**77.** Al fine di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica, la Regione concede contributi alle donne per l'acquisto della parrucca e istituisce la banca della parrucca presso ogni azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, fornisce gratuitamente le parrucche donate alla banca medesima.

31/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105 - Supplemento n. 1

**78.** La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi, nonché i criteri per la determinazione dell'importo dei contributi, tenendo conto del reddito ISEE;
- b) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo;
- c) i criteri di costituzione della banca della parrucca;
- d) i requisiti per l'accesso alla banca della parrucca, tenendo conto del reddito ISEE;
- e) le modalità di coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici.

**79.** La Giunta regionale, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 78, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione concernente, in particolare, il numero delle domande di contributo presentate, il numero delle richieste ammesse a contributo, lo stato di attuazione della banca della parrucca.

**80.** All'istituzione della banca della parrucca si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

**81.** Agli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi di cui al comma 77 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l'anno 2020 e 150.000,00 per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017, n. 8

**“Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

Art. 1

*Riconoscimento dello stato patologico*

1. La Regione Puglia riconosce a pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli (alopecia) in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.

Art. 2

*Contributo economico*

1. Ogni paziente oncologico residente in Puglia, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia ha diritto a ottenere dalla azienda sanitaria locale (ASL) territoriale di riferimento un contributo di euro 300 per l’acquisto di una parrucca.

Art. 3

*Attuazione dell’articolo 2*

1. La richiesta del contributo di cui all’articolo 1 è formulata sulla base di documentazione medica. Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce gli indirizzi operativi alle aziende sanitarie locali (AASSLL) per la concessione del contributo.
2. Gli indirizzi operativi adottati dalla Giunta regionale, di cui al comma 1, definiscono:
  - a) i criteri di riparto dei fondi tra le AASSLL pugliesi;
  - b) le modalità di presentazione delle domande da parte dei pazienti;
  - c) requisiti di accesso e criteri di priorità per l’accesso al contributo;
  - d) le modalità di erogazione del contributo;
  - e) le modalità per la costituzione della “Banca dei capelli” di cui all’articolo 4 e per la verifica degli esiti della sperimentazione.

Art. 4

*Banca dei capelli — Costituzione*

1. Per due anni, e in via sperimentale, è promosso il progetto “Banca dei capelli” con la funzione di radi-

22768

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 2-5-2017

care la cultura della donazione, così da sopperire al contributo economico previsto dall'articolo 2.

2. La "Banca dei capelli" è costituita dalle AASSLL pugliesi, con la collaborazione delle associazioni di volontariato di rilievo regionale che operano per l'assistenza ai pazienti oncologici e di enti di diritto privato non aventi scopo di lucro che svolgano da almeno un anno, anche a livello locale, attività di sostegno o assistenza in favore di soggetti affetti da alopecia in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.

#### Art. 5

##### *Attuazione dell'articolo 4*

1. Con lo stesso regolamento previsto dall'articolo 3, la Giunta regionale provvede ad adottare norme attuative per la sperimentazione del progetto previsto dagli articoli 3 e 4.

2. Le disposizioni emanate in esecuzione di quanto previsto dal precedente comma 1, determinano inoltre l'indicazione dei criteri e del procedimento di verifica sulla fattibilità al termine della sperimentazione.

#### Art. 6

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle AASSLL territoriali, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge regionale e i risultati degli interventi effettuati.

#### Art. 7

##### *Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dalla presente legge è assegnata la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila, con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento delle leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2017, di cui all'articolo 55 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017).

2. Per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 maggio 2017

**MICHELE EMILIANO**

**Umbria****L.R. 28/12/2017, n. 18****Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018).****Pubblicata nel B.U. Umbria 29 dicembre 2017, n. 57, S.S. n. 1.****Art. 10 Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia (9).**

1. La Regione Umbria riconosce ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.
2. Ogni paziente oncologico residente in Umbria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, ha diritto a ottenere dall'azienda unità sanitaria locale di riferimento un contributo di euro 300,00 per l'acquisto di una parrucca.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce le modalità operative per la concessione del contributo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 80.000,00, in termini sia di competenza che di cassa, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria.
5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

---

(9) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 marzo 2018, n. 272* e la *Delib.Ass.Legisl. 16 giugno 2020, n. 38*.

**L.R. 14 maggio 2013, n. 15 (1).****Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 15 maggio 2013, n. 7, parte prima

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

---

**Articolo 1 Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici.**

1. Ogni paziente oncologico residente in Liguria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia e avente un reddito lordo annuo ISEE pari o inferiore a euro diecimila, ha diritto ad ottenere un contributo pari all'80 per cento fino ad un massimo di euro duecentocinquanta per l'acquisto di una parrucca.

2. La richiesta del contributo di cui al comma 1 è formulata sulla base di documentazione medica. Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di richiesta e di erogazione del contributo.

---

**Articolo 2 Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni, che riveste le medesime finalità, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2013, stato di previsione della spesa, all'U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

---



## RISOLUZIONE N. 9/E

Direzione Centrale Normativa

*Roma, 16 febbraio 2010*

**OGGETTO:** *Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Detrazione spese per acquisto parrucca - articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR.*

**ESPOSIZIONE DEL QUESITO**

La contribuente istante, a seguito di un ciclo di chemioterapia, a cui si è dovuta sottoporre in quanto affetta da carcinoma infiltrante, ha subito una repentina e totale perdita di capelli. Per sopperire a tale menomazione ha acquistato una parrucca.

Chiede, pertanto, se tale acquisto possa essere considerato una spesa sanitaria e, come tale, detraibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL  
CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che la parrucca possa essere considerata una protesi sanitaria e, conseguentemente, il relativo costo possa essere compreso tra gli oneri detraibili.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca le tipologie di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 19%, della parte che eccede 129,11 euro, dell'onere sostenuto.

Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), nonché dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

L'Amministrazione Finanziaria, ai fini di un corretto inquadramento delle spese sanitarie detraibili, con circolare del 6 febbraio 1997, n. 25, ha precisato che, relativamente alle spese per le quali può risultare dubbio l'inquadramento in una delle tipologie elencate nella lettera c) dell'articolo 15, si renderà necessario far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, etc..

La parrucca, pertanto, è da ricomprendere tra gli oneri detraibili laddove possa essere considerata protesi sanitaria in base ai provvedimenti emanati dal predetto Ministero.

Ciò premesso, si rileva che la parrucca non è ricompresa nel Nomenclatore tariffario delle protesi, allegato al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, concernente il *“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.”*.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora Ministero della Salute), interpellato al riguardo ha, tuttavia, osservato che la mancata menzione nel Nomenclatore non sarebbe di per sé motivo ostativo alla detraibilità della spesa, dal momento che la *ratio* sottesa all'inclusione di una prestazione nei livelli essenziali di assistenza riconosciuti dal Servizio Sanitario è

sostanzialmente diversa da quella che motiva la possibilità di usufruire della detrazione d'imposta.

Lo stesso Ministero osserva, quindi, che se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria.

Inoltre, esaminando la riconducibilità della parrucca nell'ambito dei dispositivi medici, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora Ministero della Salute), rileva che i dispositivi indicati nel Nomenclatore rappresentano un sotto insieme del concetto di dispositivo medico, regolamentato dal D.Lgs. 46/1997 *"Attuazione della direttiva 93/42/CEE"*.

L'art. 1, comma 2, lett. a), di tale Decreto definisce come dispositivo medico *"qualsiasi strumento, apparecchio, ... utilizzato da solo o in combinazione... destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di ...attenuazione di malattie o lesioni ..."*.

I beni e gli strumenti che possono ricadere in detta definizione, per poter essere immessi in commercio come dispositivi medici devono sottostare a quanto disposto dal successivo articolo 3, in base al quale: *"i dispositivi possono essere immessi in commercio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto ... e sono utilizzati in conformità della loro destinazione."*

Pertanto, conclude il Ministero, anche un oggetto comunemente definito come parrucca può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico come sopra definito e, quindi, obbligatoriamente marcata CE ai sensi e per gli effetti della Direttiva 93/42/CEE.

Sulla base delle indicazioni fornite dal competente Ministero si deve, quindi, ritenere che la parrucca rientri nel novero delle spese sanitarie detraibili

se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana.

Nella fattispecie rappresentata dall'istante, poiché, secondo quanto risulta dalla certificazione medica inviata a corredo dell'istanza di interpello, la parrucca è utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici, si ritiene che la spesa sostenuta per il suo acquisto possa essere detratta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1713

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUFA, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2020

Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oncologiche che necessitano di una parrucca

ONOREVOLI SENATORI. - Come ben noto, alcuni trattamenti antitumorali possono causare la caduta dei capelli che, oltre a generare una sofferenza psicologica aggiuntiva, comporta un costo, anche oneroso e non sempre sostenibile per la persona malata, per l'acquisto di una parrucca.

La qualità della vita, il ritorno al lavoro, la socialità del malato di cancro dipendono anche dalla parrucca che non può certo essere considerata un accessorio frivolo e superfluo ma un vero e proprio presidio sanitario necessario!

Comprare una parrucca durante i trattamenti anticancro può essere una necessità non solo estetica, ma anche sociale: continuare a lavorare, non mostrarsi senza capelli coi figli, fare una vita « normale » nonostante il tumore. Purtroppo i prezzi delle protesi capillari sono alti, già per una in fibra sintetica, che costa sui 400 euro, ma soprattutto per una realizzata in capelli naturali, che può avere un costo di migliaia di euro.

Purtroppo però gli interventi pubblici per l'acquisto della parrucca in caso di alopecia da trattamenti antitumorali non sono disciplinati in modo uniforme da una normativa nazionale e le disposizioni regionali sono quanto mai diversificate e coprono il bisogno a macchia di leopardo.

Solo undici regioni stanziavano fondi a parziale o totale contributo per l'acquisto della parrucca: Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Trentino Alto-Adige, Veneto, Umbria, Puglia, con un'evidente disparità tra nord e sud

del Paese aggravata dalla eterogeneità dei criteri applicati per il rimborso che varia da regione a regione.

Alcune associazioni di volontariato operanti sul territorio mettono a disposizione delle parrucche per pazienti oncologici. Ma è anche importante sapere che, per tutti i pazienti oncologici indipendentemente dal luogo di residenza, la spesa per l'acquisto della parrucca in caso di alopecia per trattamenti antitumorali può essere detratta fiscalmente dai redditi.

Ad oggi non esiste una normativa nazionale che tuteli i cittadini in modo uniforme nel caso di necessità di una parrucca a seguito di chemioterapia.

È in questo senso che si muove il presente disegno di legge, il quale prevede l'erogazione, a carico del servizio sanitario regionale, di un contributo di 500 euro per l'acquisto di parrucche da parte delle persone, residenti nel territorio nazionale, che, in seguito a trattamenti chemioterapici o radioterapici per la cura di patologie oncologiche, perdono i capelli. Il contributo è assegnato indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dalla situazione reddituale dei pazienti.

L'unico onere a carico dei pazienti sarà quello di allegare il certificato che attesti la patologia neoplastica e l'alopecia verificatasi in seguito a trattamenti radioterapici o chemioterapici, insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È disposta l'erogazione, a carico del servizio sanitario regionale, di un contributo di 500 euro per l'acquisto di parrucche da parte delle persone, residenti nel territorio nazionale, che perdono i capelli in seguito a trattamenti chemioterapici o radioterapici per la cura di patologie oncologiche.

2. Il contributo è assegnato indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dalla situazione reddituale delle persone di cui al comma 1.

3. Le richieste di contributo devono essere indirizzate all'azienda sanitaria locale (ASL) di residenza, tramite la modulistica e nel rispetto degli eventuali indirizzi operativi definiti dagli assessorati regionali alle politiche per la salute di ciascuna regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le persone di cui al comma 1 che presentano la richiesta di contributo sono tenute ad allegare il certificato che attesta la patologia neoplastica e l'alopecia verificatasi in seguito a trattamenti radioterapici o chemioterapici, nonché la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca, quali la fattura o lo scontrino recante il proprio codice fiscale.

5. La ASL di residenza competente procede a verificare la regolarità della documentazione presentata, accogliere le domande ammissibili, concedere il contributo richiesto e produrre il rendiconto per la direzione generale dell'assessorato regionale alle politiche per la salute.

€ 1,00

**REGIONE LAZIO**

DELIBERAZIONE N. 493

DEL 28/07/2020

GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA N. 8929

DEL 09/06/2020

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Direzione:</i> INCLUSIONE SOCIALE <i>Area:</i> FAMIGLIA, MINORI E PERSONE FRAGILI		
Prot. n. _____ del _____			
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>			
Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca. Istituzione della Banca della parrucca. Attuazione dell'art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019 "Legge di stabilità regionale 2020". Finalizzazione delle risorse per l'importo di euro 300.000,00 sul capitolo H41984 - Esercizio finanziario 2020.			
_____ L' ESTENSORE                      IL RESP. PROCEDIMENTO                      IL DIRIGENTE RESPONSABILE                      IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	POLITICHE SOCIALI, WELFARE ED ENTI LOCALI  L'ASSESSORE		
<b>DI CONCERTO</b>	SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA  L' ASSESSORE                      IL DIRETTORE                      IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Data dell' esame:</b>		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	
con osservazioni <input type="checkbox"/>		senza osservazioni <input type="checkbox"/>	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b> <span style="float: right;"><b>Data di ricezione: 22/06/2020 prot. 424</b></span>			
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca. Istituzione della Banca della parrucca. Attuazione dell'art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019 "Legge di stabilità regionale 2020". Finalizzazione delle risorse per l'importo di euro 300.000,00 sul capitolo H41984 – Esercizio finanziario 2020.

## LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali di concerto con l'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria

### VISTI

- l'articolo 117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge del 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge dell'8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e smi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

### VISTI

- la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla direzione ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare il capo VII recante disposizioni in materia di integrazione sociosanitaria;
- la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 – 2022”;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

#### VISTI

- il decreto del Commissario ad acta del 30 dicembre 2015, n. U00606 «Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”»;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 8 luglio 2011, n. 315 “Il Punto Unico d’Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di Indirizzo”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 568 “Detraibilità ai fini fiscali delle protesi tricologiche ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del TIUR. Indirizzi applicativi”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 29 ottobre 2019, n. 796 “Ricognizione nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2019”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese»;

- la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 25 febbraio 2020, n. 68 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
- la determinazione dirigenziale del 17 novembre 2015, n. G14134 “Linee attuative per l’impiego delle risorse destinate dalla Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, alla realizzazione ed implementazione della rete territoriale dei PUA”;
- la determinazione dirigenziale dell’8 febbraio 2016, n. G00860 “Ridenominazione nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi (S.I.R.I.P.A.) delle AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30.12.2015 e conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione dello stesso decreto”;
- la determinazione dirigenziale del 10 marzo 2016, n. G02135 “Modifica della Determinazione n. G14134 del 17 novembre 2015, avente ad oggetto Linee attuative per l’impiego delle risorse destinate dalla Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, alla realizzazione ed implementazione della rete territoriale dei PUA”;
- la determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2019, n. G18027 “Riparto in favore di Roma Capitale e dei Comuni ed Enti capofila dei distretti sociosanitari delle risorse per l’implementazione della rete territoriale dei PUA. Impegno di € 3.000.000,00 sul cap. H41924 - macroaggregato 12.07 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2019 (impegno n. 52107/2019)”;
- la circolare del Segretario generale della Giunta regionale del 27 febbraio 2020 prot. n. 176291, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

CONSIDERATO che il comma 77 dell’art. 7 della legge regionale n. 28/2019 ha disposto:

- che la Regione conceda un contributo alle donne in terapia oncologica per l’acquisto di una parrucca, al fine di alleviarne il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli;
- che la Regione istituisca presso ogni azienda sanitaria locale una Banca della parrucca che, in collaborazione con le altre aziende sanitarie locali e con gli

Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, è deputata a fornire gratuitamente le parrucche donate alla Banca medesima;

CONSIDERATO che, per le finalità previste dal suindicato comma 77, l'articolo 7 della l. r. n. 28/2019 dispone, nello specifico:

l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/2019, di una deliberazione che disciplini:

- i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi, nonché i criteri per la determinazione dell'importo dei contributi, tenendo conto del reddito ISEE (comma 78, lettera a);
- le modalità di presentazione delle domande e dell'erogazione del contributo; (comma 78, lettera b);
- i criteri di costituzione della Banca della parrucca (comma 78, lettera c);
- i requisiti per l'accesso alla Banca della parrucca, tenendo conto del reddito ISEE (comma 78, lettera d);
- le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici (comma 78, lettera e);

di provvedere all'istituzione della Banca della parrucca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale (comma 80);

di provvedere agli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi di cui al comma 77 mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti" della voce di spesa denominata "Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica", la cui autorizzazione di spesa, pari ad € 300.000,00 per l'anno 2020 e € 150.000,00 per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 (comma 81);

CONSIDERATO, altresì, che il comma 79 del suindicato articolo 7 della l. r. n. 28/2019 ha disposto che la Giunta regionale, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 78 del medesimo articolo, presenti alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle ASL una relazione concernente:

- il numero delle domande di contributo presentate;
- il numero delle richieste ammesse a contributo;
- lo stato di attuazione della Banca della parrucca;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'attuazione delle disposizioni dettate dal suindicato art. 7, comma 77 della legge regionale n. 28/2019, disciplinando le modalità di accesso al contributo indirizzato alle donne in terapia oncologica per l'acquisto di una parrucca, nonché i criteri di costituzione della Banca della parrucca, i requisiti per l'accesso alla stessa e le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante "Modalità attuative dell'art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale n. 28/2019. Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca";

DATO ATTO che l'istituzione della Banca della parrucca di cui al comma 77, art. 7 della l.r. n. 28/2019 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale;

PRESO ATTO che si è provveduto agli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi di cui al suindicato comma 77 mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti" della voce di spesa denominata "Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica" su cui è stato stanziato l'importo di € 300.000,00 per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la suindicata deliberazione n. 68/2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, ha assegnato alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale il capitolo di spesa H41984 Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica (art. 7, cc. 77-81, l.r. n. 28/2019);

RITENUTO, pertanto, in attuazione di quanto previsto dai commi 77 – 81, art. 7 della l.r. n. 28/2019, di dover destinare l'importo di € 300.000,00 sul capitolo H41984 – esercizio finanziario 2020 per assicurare un contributo indirizzato alle donne in terapia oncologica per l'acquisto di una parrucca, al fine di alleviarne il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli, secondo la procedura prevista dall'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole con osservazioni, espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 21 luglio 2020;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

1. di approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante "Modalità attuative dell'art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale n. 28/2019. Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca";
2. di destinare l'importo di € 300.000,00 sul capitolo H41984 - esercizio finanziario 2020, in attuazione di quanto previsto dai commi 77 – 81, art. 7 della l.r. n. 28/2019, secondo la procedura prevista dall'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
3. di notificare il presente atto ai comuni e agli enti capofila dei distretti sociosanitari e alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio.

La Direzione regionale per l'Inclusione sociale provvederà a dare attuazione alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su [www.regione.lazio.it/politichesociali](http://www.regione.lazio.it/politichesociali).

## Allegato A

### Modalità attuative dell'art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale n. 28/2019. Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca

La Regione Lazio persegue la tutela della salute e del benessere delle persone, con particolare riferimento alle situazioni che possono incidere negativamente sul loro equilibrio fisico e psichico.

Il presente documento disciplina le modalità attuative dell'art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale n. 28/2019 e si rivolge alle donne affette da alopecia a seguito di terapie oncologiche.

La perdita dei capelli quale importante conseguenza collaterale delle terapie oncologiche, oltre a generare una sofferenza psicologica, comporta un costo – anche oneroso – per l'acquisto di una parrucca, non sempre sostenibile per la persona malata.

Le parrucche – quali ausili nelle fasi di recupero della qualità di vita – assumono un ruolo significativo nell'avvio del percorso di presa in carico della persona fragile, supportandole negli aspetti personali, interpersonali e relazionali.

A tal fine, la Regione Lazio ha stanziato € 300.000,00 destinati all'erogazione di un contributo destinato alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto di una parrucca per l'esercizio finanziario 2020.

Nel presente documento vengono definiti i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso al contributo, i criteri per la determinazione dell'importo degli stessi, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

Inoltre, individua i criteri di costituzione della Banca della parrucca, i requisiti per l'accesso alla Banca stessa e le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici.

#### **Destinatari**

Possono accedere al contributo per l'acquisto delle parrucche tutte le donne residenti nel Lazio affette da alopecia conseguente a terapia oncologica.

#### **Modalità di presentazione della domanda**

Ai fini del conferimento del contributo regionale disciplinato dal presente atto, le Aziende Sanitarie Locali emanano n. 3 avvisi pubblici durante il corso dell'anno solare con scadenza in data 28 febbraio, 30 giugno e 31 ottobre rivolti alle donne in possesso dei necessari requisiti che dovranno presentare formale richiesta di contributo.

Esclusivamente per l'anno 2020, le ASL emaneranno un unico avviso con scadenza 31 ottobre 2020. Si raccomanda di provvedere alla massima diffusione sul territorio degli avvisi pubblici, con particolare riguardo alla trasmissione degli stessi ai MMG e ai centri di riferimento ospedalieri per i pazienti oncologici.

Potranno presentare domanda di contributo anche coloro che abbiano con le destinatarie del contributo rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza.

Le domande dovranno essere corredate della sottoelencata documentazione:

- dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000 e s.m.i, attestante la residenza nella Regione Lazio;
- certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o specialista del SSR che attesti la patologia oncologica e il conseguente trattamento causa dell'alopecia;
- scontrino fiscale o fattura o ricevuta relativa all'acquisto della parrucca;

- attestazione dell'indicatore ISEE con un valore non superiore a € 25.000,00, calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi.
- dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi, attestante il grado di parentela o affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del contributo nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall'interessato.

Si specifica che l'attestazione ISEE come sopra indicata dovrà essere calcolata secondo le disposizioni previste dall'art. 6 del DPCM 159/2013 e smi.

Tuttavia, per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento formale del grado di disabilità-non autosufficienza da parte delle autorità competenti (Allegato 3 al DPCM 159/2013), sarà possibile utilizzare l'ISEE ordinario, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali/Inps nel documento "ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Le risposte alle domande più frequenti".

Si specifica, altresì, che per l'acquisto di parrucca effettuato oltre il termine di scadenza dell'ultimo avviso pubblico previsto per ciascuna annualità potrà essere presentata domanda nel primo avviso che verrà emanato nel successivo anno solare.

Le richieste di accesso al contributo corredate della necessaria documentazione andranno presentate presso il PUA e/o ad altra funzione aziendale indicata dall'ASL di riferimento che provvederà all'istituzione di un apposito nucleo valutativo incaricato di procedere all'istruttoria delle domande pervenute e alla relativa valutazione, sulla base delle indicazioni generali fornite dal presente atto.

Sarà cura del PUA e/o di altra funzione aziendale indicata dall'ASL provvedere all'acquisizione del consenso informato degli utenti al trattamento dei dati forniti nella domanda finalizzato all'erogazione del contributo regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Al fine di raggiungere anche le donne in cura presso aziende ospedaliere, i PUA e/o altra funzione aziendale indicata dall'ASL dovranno garantire per il tramite delle ASL un collegamento diretto con le aziende ospedaliere regionali presenti sul proprio territorio atto ad assicurare la necessaria diffusione delle informazioni inerenti la possibilità di presentare la domanda di contributo.

### **Assegnazione del contributo**

A conclusione dell'istruttoria sul possesso dei requisiti di ammissibilità relativa alle domande presentate per ciascun avviso emanato, ciascuna Azienda Sanitaria Locale trasmetterà alla Regione Lazio, Direzione regionale per l'Inclusione sociale ([inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it](mailto:inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it)), entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'avviso (e dunque entro il 31 marzo, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascuna annualità), l'elenco puntuale delle donne aventi diritto al contributo corredato della data di protocollazione della istanza e dell'importo della spesa sostenuta da ciascun richiedente, compilando il file appositamente predisposto che sarà trasmesso dalla Direzione regionale per l'Inclusione sociale.

I suindicati dati andranno acquisiti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Il termine suindicato di trasmissione dei dati da parte delle ASL è perentorio. In caso di ritardato invio, le istanze presentate oltre i termini saranno prese in considerazione nel riparto relativo al successivo avviso.

L'importo del contributo erogabile per ciascuna beneficiaria è quantificato in euro 250,00, e comunque non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'acquisto della parrucca.

Le risorse disponibili per ciascun avviso pubblico saranno quantificate in misura pari a un terzo dello stanziamento annuale.

I contributi verranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili per ciascun avviso, secondo il criterio cronologico di protocollazione delle domande, riportate in un'unica graduatoria regionale, a prescindere dalla ASL di riferimento.

Si specifica che per i primi due avvisi con scadenza 28 febbraio e 30 giugno, le eventuali risorse eccedenti gli importi assegnati, saranno aggiunte all'importo disponibile per l'avviso successivo.

Le domande di contributo ritenute ammissibili che non rientreranno nell'assegnazione di ciascun avviso in quanto in esubero rispetto alle risorse disponibili, verranno inserite con priorità nell'assegnazione relativa al successivo avviso.

L'utente, per l'importo di spesa che resta a suo carico eccedente il contributo regionale erogato, potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 917/1986, nel rispetto di quanto disposto DGR n. 568 del 9 ottobre 2018 "Detraibilità ai fini fiscali delle protesi tricologiche ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TIUR. Indirizzi applicativi".

I dati personali di cui l'Amministrazione Regionale verrà in possesso in ragione della concessione dei contributi previsti dal presente atto confluiranno in un archivio, di cui è titolare la Regione Lazio – Giunta Regionale, che si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché, dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR).

La Direzione regionale per l'Inclusione sociale, con propri atti amministrativi, da assumere entro il 30 aprile, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascuna annualità:

- prende atto dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali;
- procede all'assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti necessari a soddisfare le richieste presentate dalle aventi diritto e all'impegno della spesa relativo, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, e alla liquidazione degli importi stessi.

Le determinazioni di impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie Locali saranno pubblicate sul sito web della Regione Lazio.

Le Aziende Sanitarie Locali, completato il piano delle assegnazioni, ne daranno comunicazione alle beneficiarie ed erogheranno il contributo alle stesse.

Le Aziende Sanitarie Locali potranno trasmettere, previo consenso delle interessate, i nominativi delle aventi diritto al contributo alla Banca della Parrucca al fine di rendere possibile, al termine dell'utilizzo della parrucca acquistata, l'eventuale donazione della stessa.

A partire dalla seconda annualità, la Regione potrà sperimentare la realizzazione di un sistema applicativo on line che consenta la presentazione delle domande, facoltativamente, anche in modalità telematica.

### **Istituzione della Banca della parrucca**

È istituita presso ogni Azienda Sanitaria Locale la Banca della parrucca che collabora con le altre aziende locali e con gli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, in attuazione di quanto disposto dal comma 77 dell'articolo 7 della l.r. n. 28/2019.

L'istituzione della Banca della parrucca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'obiettivo è quello di radicare sempre più la cultura della donazione dei capelli e, nel tempo, di ovviare al contributo economico regionale allargando il numero dei beneficiari che potranno usufruire gratuitamente della parrucca.

La Banca della parrucca fornisce in comodato d'uso gratuito le parrucche donate alla Banca medesima alle persone in maggiore difficoltà economica, con il solo vincolo di restituirle al termine del loro utilizzo.

In questo modo si andrà realizzando una sorta di "catena di solidarietà" che andrà idealmente a unire le persone che hanno terminato il percorso di cura a quelle che lo stanno per intraprendere.

Le parrucche verranno quindi rigenerate prima di essere destinate ai nuovi utenti.

Presso ciascuna Banca della parrucca sarà previsto il coinvolgimento, oltre che di volontari, anche di parrucchieri e imprese di produzione o distribuzione di parrucche con cui sarà possibile sottoscrivere apposite convenzioni che prevedono la donazione di ciocche dei capelli dei volontari in cambio della fornitura di parrucche.

Sarà possibile, inoltre, associare alla fornitura materiale della parrucca uno specifico percorso di ascolto, sostegno e accompagnamento da collocare all'interno delle attività della Banca con modalità

diversificate, individuate in base agli effettivi bisogni manifestati dalle persone e in una logica di supporto personale e di attività di auto e mutuo aiuto.

Essenziale per la realizzazione della Banca della parrucca è il coinvolgimento attivo e la piena collaborazione degli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, anche al fine di facilitare la procedura di erogazione del contributo medesimo.

### **Modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore**

Ciascuna ASL provvederà a indire una manifestazione di interesse per il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore – iscritti a uno degli appositi albi o registri – nella costituzione della Banca della parrucca.

Gli Enti del Terzo settore che intendono aderire all'iniziativa devono dimostrare:

- presenza nello statuto della finalità di prevenzione e promozione di attività di sostegno alle persone sottoposte a terapia oncologica;
- esclusione di qualsiasi attività lucrativa;
- disponibilità di una sede operativa permanente sul territorio della Regione che possieda uno spazio di accoglienza che garantisca la privacy dell'utente;
- esperienza almeno triennale nell'assistenza nel supporto e sostegno alle persone con patologie oncologiche;
- presenza di operatori e volontari con specifiche competenze maturate in ambito socio-sanitario/counseling, dimostrabili attraverso i curricula presentati.

### **Ulteriori adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali**

Ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 7, comma 79 della l.r. n. 28/2019, le singole Aziende Sanitarie Locali elaborano i dati concernenti il numero delle richieste di contributo presentate, il numero delle richieste ammesse e lo stato di attuazione della Banca della parrucca e li trasmettono alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale entro il 30 settembre di ogni anno.

**Bur n. 146 del 05/11/2021**

(Codice interno: 459514)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1341 del 05 ottobre 2021

**Definizione di requisiti, modalità di accesso e di erogazione del contributo a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca: L.R. 39/2020, art 9.***[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con tale provvedimento si definiscono i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione di un contributo economico per l'acquisto di una parrucca a favore delle assistite residenti nella Regione del Veneto affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica e/o radioterapica conseguente a patologia tumorale, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Piano Socio Sanitario regionale (PSSR) 2019-2023, approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, pone al centro dell'attenzione la "persona" e la considerazione dei suoi bisogni secondo un approccio di presa in carico globale, con conseguente organizzazione coordinata ed unitaria nella risposta assistenziale mediante l'integrazione socio sanitaria. Il modello veneto è costruito, quindi, intorno al pilastro strategico dell'integrazione socio sanitaria per garantire una risposta adeguata al bisogno del cittadino nonché al miglioramento della sua qualità di vita (*Long-Term\_Care*).

Sotto questo profilo la Giunta regionale, riconoscendo che la perdita dei capelli rappresenta un importante elemento di fragilità che comporta per le assistite che si trovano in questa difficile situazione un problema, non solo nell'elaborazione personale della malattia, ma anche nei suoi aspetti interpersonali e relazionali, già con delibera del 26 aprile 2016, n. 542 come successivamente integrata con delibera del 10 ottobre 2016, n. 1539, ha affrontato tale tematica prevedendo un contributo pari alla spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00, per l'anno 2016, a favore delle assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria e in possesso di esenzione per reddito (codici: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5).

La Giunta regionale, con successive delibere del 17 ottobre 2017, n. 1655 e del 23 aprile 2019, n. 474, oltre a confermare il finanziamento di euro 200.000,00, ha inteso estendere i criteri di accesso al contributo al fine di riconoscerne il beneficio a tutte le assistite residenti nella Regione del Veneto, affette da alopecia areata o da alopecia conseguente al trattamento chemioterapico/radioterapico per patologia oncologica, riservando la priorità di accesso al contributo alle assistite in possesso dell'esenzione per reddito inerenti le sopra citate codifiche, e disponendo che qualora l'importo complessivo all'esito delle rendicontazioni effettuate rispetto alle assistite aventi diritto in via prioritaria fosse per contro risultato inferiore alle disponibilità di bilancio, la somma residua dovesse essere riconosciuta alle altre richiedenti secondo il medesimo criterio (spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00 - per intero o abbattuto in percentuale; esclusione delle assistite già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell'anno precedente).

Successivamente la Regione del Veneto in considerazione dell'importanza dell'iniziativa, nell'ambito del Collegato alla legge di stabilità regionale 2021- legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, art. 9 - per l'esercizio 2021 ha inteso finanziare l'iniziativa di cui trattasi con fondi propri regionali stanziando un importo di euro 300.000,00 superiore pertanto ai finanziamenti previsti per gli anni precedenti.

In considerazione di quanto sopra e anche al fine di rispondere alle esigenze pervenute dal territorio nel corso del periodo di attuazione dell'iniziativa e sulla base dell'analisi dei costi medi di mercato per l'acquisizione di una parrucca di qualità e caratteristiche tali da non determinare ulteriori disagi (es. allergia, scivolamento, prurito, etc) si ritiene di aumentare il contributo riservato alle assistite sopra descritte, quantificato in euro 400,00 in luogo di euro 300,00 modificando nel contempo taluni aspetti operativi.

Si ritiene comunque necessario, in considerazione della disponibilità di bilancio, mantenere la priorità di accesso al suddetto contributo, non trasferibile a terzi, alle assistite affette da patologie di alopecia (come sopra descritte) in possesso dell'esenzione per reddito inerenti una delle seguenti codifiche: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5. A tali assistite verrà assegnato un contributo pari alla spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 400,00 - per intero o abbattuto in

percentuale qualora l'importo complessivo risultasse superiore alle disponibilità di bilancio - con l'esclusione delle assistite già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell'anno precedente.

Qualora l'importo complessivo, all'esito delle rendicontazioni effettuate rispetto alle assistite aventi diritto in via prioritaria dovesse per contro risultare inferiore alle disponibilità di bilancio, la somma residua verrà riconosciuta alle altre richiedenti secondo il medesimo criterio (spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 400,00 - per intero o abbattuto in percentuale; esclusione delle assistite già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell'anno precedente).

Sotto il profilo finanziario la norma regionale sopra richiamata (art. 9, L.R. n. 39/2020) stabilisce che agli oneri derivanti dal riconoscimento del contributo di cui trattasi, quantificati per l'esercizio 2021 in euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "*Tutela della salute*", Programma 02 "*Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA*", Titolo 1 "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2021-2023; in attuazione del suddetto articolo è stato creato l'apposito capitolo di spesa n. 104253 "*Azioni regionali per l'assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca - trasferimenti correnti (art. 9, L.R. 29/12/2020, n.39)*", che per l'esercizio in corso presenta sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi successivi si rimanda agli stanziamenti di risorse che saranno di volta in volta valutati nell'ambito della relativa programmazione economico-finanziaria.

Per quanto attiene agli aspetti operativi:

- *l'assistita*, ai fini della richiesta del contributo, presenta, entro il 15 gennaio dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato l'acquisto della parrucca, apposita domanda al Distretto Socio Sanitario di propria residenza secondo il modello di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
- *le Aziende ULSS* entro il successivo 10 febbraio, verificata la regolarità della documentazione presentata dalle assistite e l'ammissibilità delle richieste di contributo, è tenuta a produrre la relativa rendicontazione secondo il modello **Allegato A1**, alla competente Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici;
- *la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici*, preso atto delle rendicontazioni aziendali pervenute secondo le modalità di cui sopra, definisce il riparto del finanziamento tra le Aziende ULSS nel limite massimo della disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento, tenuto conto dei criteri sopra indicati in relazione al requisito prioritario e all'abbattimento percentuale in caso di importo complessivo rendicontato superiore alla disponibilità di bilancio;
- *le Aziende ULSS*, sulla base di detta ripartizione, erogano quest'ultimo alle assistite beneficiarie, eventualmente applicando il medesimo abbattimento percentuale adottato dalla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici regionale.

Sono fatte salve in ogni caso le domande eventualmente presentate presso i Distretti socio sanitari a far data dal 1 gennaio 2021 fino alla data di adozione del presente provvedimento.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa l'adozione del provvedimento di definizione degli importi da ripartire tra le Aziende ULSS, che verranno erogati per il tramite di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, secondo le direttive ivi impartite.

Le Strutture sanitarie, per quanto di propria competenza, dovranno dare ampia diffusione dell'iniziativa, anche per il tramite delle figure professionali coinvolte nel percorso di cura delle assistite nonché attraverso qualsiasi strumento atto a rendere fruibili le dovute informazioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande, ivi inclusa l'implementazione dei propri siti istituzionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*" e s.m.i.;

VISTA l'art. 2 comma 2, lett. o), legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "*Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n.48 "*Piano socio sanitario regionale 2019-2023*";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2021*";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "*Bilancio di previsione 2021-2023*";

VISTA la delibera di Giunta regionale del 26 aprile 2016, n. 542 "*Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l'acquisto di una parrucca*";

VISTA la delibera di Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 1539 "*Rettifica della DGR n. 542 del 26.4.2016 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l'acquisto di una parrucca*";

VISTA la delibera di Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 1655 "*Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2017 e successivi*";

VISTA la delibera di Giunta regionale del 23 aprile 2019, n. 474 "*Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2019 e successivi*";

VISTO il decreto del direttore della Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio Sanitarie Territoriali del 20 dicembre 2019, n. 34 "*Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di laboratorio, di analisi e di diagnostica per immagini nonché delle condizioni di accesso e di esenzione all'assistenza specialistica odontoiatrica. Aggiornamento codifica a gennaio 2020*" e s.m.i.

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2021, n. 1 "*Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023*";

delibera

1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di riconoscere alle assistite residenti nella Regione del Veneto, affette da alopecia areata o da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e/o radioterapica conseguente a patologia tumorale, un contributo per l'acquisto di una parrucca, secondo limiti e modalità indicate in premessa;
3. di approvare gli **Allegati A** "*Modello di domanda di contributo*" e **A1** "*Modello di rendicontazione*", parti integranti del presente provvedimento;
4. di incaricare le Aziende ULSS di quanto segue, nel rispetto della normativa vigente in materia di *Privacy* :
  - ◆ acquisizione della domanda di contributo, verifica della regolarità della documentazione presentata dalle assistite e determinazione della relativa ammissibilità;
  - ◆ trasmissione alla competente Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici della relativa rendicontazione anonimizzata secondo il modello di cui al punto 3 entro il 10 febbraio dell'anno successivo all'anno in cui è maturato il diritto al contributo;
  - ◆ erogazione del contributo alle proprie assistite aventi diritto sulla base di successive disposizioni della medesima Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;

5. di dare atto che le domande eventualmente presentate dal 1 gennaio 2021 fino alla data di adozione del presente provvedimento saranno comunque prese in esame per la valutazione dell'erogazione del contributo di cui al punto 2;
6. di incaricare tutte le strutture sanitarie della diffusione dell'iniziativa come in premessa indicato;
7. di determinare in euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà, entro il corrente esercizio, con propri atti il direttore della Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi medici, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104253 "*Azioni regionali per l'assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca - trasferimenti correnti (art. 9, L.R. 29/12/2020, n.39)*" del bilancio di previsione 2021-2023, nonché entro i successivi esercizi qualora le disponibilità finanziarie lo consentiranno;
8. di dare atto che la Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi medici, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza per l'esercizio in corso;
9. di incaricare il direttore della Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi medici dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa l'adozione dei relativi atti amministrativo-contabili e la definizione del riparto del previsto finanziamento per l'esercizio 2021 e successivi, nell'ambito delle relative disponibilità finanziarie;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nella seguente pagina web del sito internet regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica>



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 3989

Seduta del 14/12/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Silvia Piani

Oggetto

RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA D.G.R. N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2020 E 2021

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

Il Dirigente Clara Sabatini

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

**VISTE** le leggi regionali:

- n. 23/99 “*Politiche regionali per la famiglia*” che all’ articolo 1, comma 2 e art. 2, comma 1, lettera d) prevede, tra le finalità, il perseguimento, da parte della Regione, della tutela della salute e del benessere dell’individuo e della famiglia, con particolare riferimento alle situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- n. 1/2008 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso*”;
- n. 3/2008 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*” ed in particolare l’articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;
- n. 23/2015 “*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)*”;

**RICHIAMATI** gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’ Area Sociale tra i risultati attesi include anche il sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale;

**DATO ATTO** che a partire dall’anno 2014 si è provveduto ad avviare una misura in favore delle persone affette da alopecia e coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di terapie oncologiche e che tale intervento ha consentito di raggiungere a tutto il 2019 un numero complessivo di oltre 12.500 persone per oltre 1,6 milioni di euro;

**VISTA** la d.g.r. 2 luglio 2019, n. 1829 “*Azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica. Nuove modalità di attuazione*” con la quale sono state definite nuove modalità di attuazione prevedendo a partire dall’anno 2019:

- un contributo fino a un massimo di euro 250,00 (in sostituzione del precedente pari a un massimo di 150,00 euro) a persona per l’acquisto della parrucca;
- la presentazione delle domande attraverso il sistema Bandi online;
- la possibilità per gli Enti del Terzo settore, iscritti ai rispettivi registri e con almeno tre anni di esperienza nell’assistenza, nel supporto e sostegno alle persone con patologie oncologiche, di operare a favore delle persone beneficiarie della presente misura, sia attraverso il supporto alle stesse nelle procedure per



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

l'ottenimento del contributo tramite il sistema Bandi online, sia attraverso la fornitura diretta della parrucca alle persone che ne fanno richiesta possedendone i requisiti;

- uno stanziamento di euro 400.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per l'anno 2019 da ripartire in favore delle ATS in proporzione alla rendicontazione della misura relativa all'anno precedente;
- di continuare ad avvalersi delle Agenzie di tutela della salute – ATS, quali intermediari per l'istruttoria delle domande e l'erogazione del contributo, nonché per le funzioni di monitoraggio e controllo;

**VISTA** la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2672 “*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020*” e in particolare il paragrafo 16.6. “*Azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica*” nel quale si è stabilito di dare continuità all'intervento anche per il 2020 secondo le modalità di cui alla d.g.r. n. 1829/2019, prevedendo per l'annualità 2020 risorse pari a euro 400.000,00, salvo la possibilità di incremento in esito alla verifica delle domande pervenute;

**VALUTATO** che al 31 ottobre 2020 hanno richiesto il contributo oltre 2000 persone a conferma del bisogno e dell'efficacia dell'intervento e che si ritiene pertanto opportuno dare continuità alla misura secondo le modalità stabilite con la citata d.g.r. n. 1829/2019 e provvedere al relativo rifinanziamento;

**STABILITO** di destinare un importo complessivo pari ad euro 772.855,00, disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per euro 172.855,00 sull'esercizio 2020 e per euro 600.000,00 sull'esercizio 2021;

**STABILITO** inoltre di ripartire le risorse in favore delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in proporzione ai dati di attuazione della misura rilevati dal sistema informativo Bandi Online al 30.11.2020, rimodulabile in ragione del fabbisogno effettivo risultante dalla rendicontazione, entro i limiti in ogni caso delle risorse complessive, attraverso compensazione diretta tra le ATS da operarsi in esito all'adozione di specifici atti della Direzione Generale competente;

**RITENUTO** di demandare alla Direzione generale competente l'assunzione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

**RICHIAMATA** la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VALUTATO** che:

- i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione della misura, compresa la gestione delle risorse, avviene per il tramite di intermediari pubblici, Agenzie di tutela della salute, e che tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non economica;
- la presente misura non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

**VISTI** gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

**RICHIAMATA** la l.r. 20/2008 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura;

**RITENUTO** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) – Sezione bandi – in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013;

**VAGLIATE** e fatte proprie le suddette motivazioni;

**All'unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di dare continuità alla misura "Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica", secondo le modalità stabilite con la d.g.r. n. 1829/2019, in favore delle persone affette da alopecia e coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di terapie oncologiche;
2. di rifinanziare la misura con un importo complessivo pari ad euro 772.855,00, disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per euro 172.855,00 sull'esercizio 2020 e per euro 600.000,00 sull'esercizio 2021;
3. di ripartire le risorse in favore delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in proporzione ai dati di attuazione della misura rilevati dal sistema informativo



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Bandi Online al 30.11.2020, rimodulabile in ragione del fabbisogno effettivo risultante dalla rendicontazione, entro i limiti in ogni caso delle risorse complessive, attraverso compensazione diretta tra le ATS da operarsi in esito all'adozione di specifici atti della Direzione Generale competente;

4. di demandare alla Direzione generale competente l'assunzione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) – Sezione bandi – in attuazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



## Regione Umbria

Giunta Regionale

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 104 SEDUTA DEL 04/02/2019

**OGGETTO:** Legge Regionale 27 dicembre 2018 n. 12, art. 12 – Prestazioni livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA. Determinazioni.

		PRESENZE
Marini Catiusia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: **Catiusia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 5 pagine

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**Legge Regionale 27 dicembre 2018 n. 12, art. 12 – Prestazioni livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA. Determinazioni**" e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Barberini

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1. di prendere atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 27 dicembre 2018 n. 12, all'art. 12, c. 1 e c. 2 lettera a);
2. di confermare pertanto, anche per gli anni 2019/2021, le modalità operative per la concessione del contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, stabilite con DGR n. 272 del 26/03/2018 in attuazione dell'art. 10 della Legge Regionale 28 dicembre 2017 n. 18;
3. di stabilire che le risorse stanziare per le finalità di cui all'art. 12, c. 2 lettera a) della succitata Legge Regionale 12/2018 sono assegnate alle Aziende USL della regione sulla base della popolazione residente nei rispettivi territori, fermo restando che al termine dell'anno di sperimentazione previsto dalla legge regionale dovrà essere fornita alla Regione una relazione che documenti l'utilizzo delle somme assegnate e i risultati della sperimentazione;
4. di dare atto che alla copertura finanziaria delle misure individuate con la presente deliberazione si farà fronte attraverso le risorse stanziare nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 nell'apposito capitolo di spesa 02241\_S denominato "*Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA*";
5. di incaricare il Servizio "Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle Aziende Sanitarie" per l'assegnazione, l'impegno e l'erogazione delle risorse in oggetto, con specifici provvedimenti, sulla base dei criteri stabiliti con il presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Legge Regionale 27 dicembre 2018 n. 12, art. 12 – Prestazioni livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA. Determinazioni.**

Con Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)", pubblicata nel Supplemento straordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 68 del 28 dicembre 2018, è stato disposto, all'art. 12, c. 1, che anche per le annualità 2019-2021 viene riconosciuto il contributo per l'acquisto di una parrucca a favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018), nella misura e con le modalità stabilite nel medesimo articolo. Si confermano pertanto, anche per gli anni 2019/2021, le modalità operative per la concessione del contributo stabilite con DGR n. 272 del 26/03/2018.

Nel succitato art. 12 della L.R. 12/2018, è stato inoltre previsto, al c. 2, lettera a), che la Regione riconosce "un contributo a sostegno della sperimentazione, per un anno, di un servizio di consulenza estetica finalizzato al miglioramento della qualità di vita di pazienti oncologici sottoposti a terapia chemioterapica, biologica, ormonale o radioterapica, nei limiti di una spesa complessiva di euro 11.000,00". Si propone, pertanto, di assegnare alle Aziende USL la somma stanziata, ripartita in base al criterio della popolazione residente nei rispettivi territori, fermo restando che al termine dell'anno previsto per la sperimentazione dovrà essere fornita alla Regione adeguata rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate per le finalità indicate dalla legge regionale.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 27 dicembre 2018 n. 12, all'art. 12, c. 1 e c. 2 lettera a);
2. di confermare pertanto, anche per gli anni 2019/2021, le modalità operative per la concessione del contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, stabilite con DGR n. 272 del 26/03/2018 in attuazione dell'art. 10 della Legge Regionale 28 dicembre 2017 n. 18;
3. di stabilire che le risorse stanziate per le finalità di cui al succitato art. 12, c. 2 lettera a) sono assegnate alle Aziende USL della regione sulla base della popolazione residente nei rispettivi territori, fermo restando che al termine dell'anno di sperimentazione previsto dalla legge regionale stessa dovrà essere fornita alla Regione una relazione che documenti l'utilizzo delle somme assegnate e i risultati della sperimentazione;
4. di dare atto che alla copertura finanziaria delle misure individuate con la presente deliberazione si farà fronte attraverso le risorse stanziate nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 nell'apposito capitolo di spesa 02241\_S denominato "*Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA*";
5. di incaricare il Servizio "Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle Aziende Sanitarie" per l'assegnazione, l'impegno e l'erogazione delle risorse in oggetto, con specifici provvedimenti, sulla base dei criteri stabiliti con il presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 25/01/2019

Il responsabile del procedimento  
Mariangela Rossi

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 28/01/2019

Il dirigente del Servizio  
Programmazione socio-sanitaria  
dell'assistenza distrettuale. Inclusione  
sociale, economia sociale e terzo settore

Paola Casucci  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

### **PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 30/01/2019

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
- Walter Orlandi  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 30/01/2019

Assessore Luca Barberini  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---